

## **Lettera circolare Ministero dell'Interno n. DCPST/A5/5381 del 2 luglio 2003**

### **Sipari di sicurezza dei teatri: procedure per il rilascio del benestare alla singola installazione**

Al fine di semplificare le procedure attualmente in uso per il rilascio del benestare alla singola installazione dei sipari di sicurezza dei teatri da parte di questa Direzione Centrale, si è proceduto alla unificazione delle procedure previste per il rilascio del parere tecnico di resistenza al fuoco e di rilascio del benestare suddetto attraverso la stesura di una nuova modulistica che dovrà essere utilizzata dai produttori interessati.

Tanto premesso, si riporta in allegato la procedura relativa al rilascio del benestare alla singola installazione e del parere tecnico sulla resistenza al fuoco del sipario. Si riporta inoltre l'elenco della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria tecnica. Nel sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) - sezione "Sicurezza Insieme" sono disponibili i suddetti modelli.

Si rappresenta, infine che, nel rispetto del D.M. 4 maggio 1998 All. II art. 2, il benestare alla singola installazione comprensivo del parere tecnico, unitamente alla dichiarazione di conformità del produttore e alla dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore, saranno trattenuti presso il teatro a disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per eventuali controlli.

### **Allegato A**

#### **1. PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL BENESTARE ALLA SINGOLA INSTALLAZIONE**

Per ottenere il rilascio del benestare alla singola installazione di un sipario di sicurezza, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Area Protezione Passiva, Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma Capannelle, apposita istanza corredata della documentazione tecnica e del documento attestante l'avvenuto versamento.

L'istanza deve:

- essere redatta su carta da bollo o, in alternativa, su carta resa legale mediante l'apposizione e relativo annullamento della marca da bollo (l'imposta fissa di bollo è quella vigente nel momento in cui l'istanza è inviata all' Area Protezione Passiva);
- essere redatta secondo il fac-simile di cui al successivo punto;
- riportare le generalità complete del produttore ovvero del richiedente in nome e per conto del produttore stesso (amministratore unico, amministratore delegato, ecc.);
- essere sottoscritta dal richiedente ed essere presentata unitamente ad una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente (art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

La documentazione tecnica deve:

- essere timbrata e firmata in originale dal richiedente;
- essere in triplice copia.

La procedura per il rilascio si articola in tre fasi:

- la fase I riguarda la definizione del "campione approvato" da sottoporre a prova di resistenza al fuoco, sulla base della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato B ;
- la fase II riguarda la formulazione del parere tecnico di resistenza al fuoco sul sipario di sicurezza sulla base dell'esito della prova sul "campione approvato" e della restante documentazione richiesta nell'allegato B;

- la fase III riguarda il rilascio del benessere alla singola installazione sulla base del parere tecnico favorevole.

Tra la fase I e la fase II verrà concesso il tempo necessario all'effettuazione della prova di resistenza al fuoco sul "campione approvato" e alla valutazione analitica della resistenza al fuoco del sipario nelle reali dimensioni di posa. Detto intervallo dovrà essere inferiore a mesi 6 a partire dalla comunicazione dello schema del "campione approvato" alla ditta, trascorso il quale si procederà alla chiusura della pratica.

L'attività di rilascio del benessere alla singola installazione, comprensiva della formulazione del parere tecnico di resistenza al fuoco, rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modifiche.

## **Allegato B**

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL BENESTARE ALLA SINGOLA INSTALLAZIONE DI SIPARI DI SICUREZZA**

1. Relazione tecnica descrittiva del sipario di sicurezza e di tutti i suoi componenti compresi i sistemi di movimentazione e di supporto.
2. Elaborati grafici di massima da cui si evinca l'inserimento del sipario di sicurezza all'interno della sala che lo ospiterà.
3. Elaborati grafici di dettaglio del sipario di sicurezza (prospetti anteriori e posteriori, sezioni orizzontali e verticali, particolari dei nodi significativi con rilievo dei dispositivi di tenuta, chiusura, scorrimento e sostegno). Tutti gli elaborati dovranno essere in scala e quotati.
4. Rapporto di prova di resistenza al fuoco condotto sul "campione approvato". La prova deve essere effettuata presso il Forno Sperimentale del Centro Studi ed Esperienze o presso altri laboratori autorizzati e garantire un extratempo pari a 30 minuti oltre la classe richiesta dal D.M. 19/8/96.
5. Certificazione inerente il rispetto delle disposizioni vigenti relative al sistema di movimentazione e di frenatura.
6. Dichiarazione del progettista delle strutture di aver rispettato le disposizioni vigenti nel calcolo degli elementi portanti il sipario, compreso il sostegno dei contrappesi, in condizioni di apertura e di chiusura.
7. Descrizione delle modifiche condotte e degli ulteriori accorgimenti previsti per garantire la resistenza al fuoco del sipario di sicurezza nelle dimensioni previste in opera. Si precisa a tal fine che dette modifiche non dovranno contemplare il pacco coibente del prototipo, salvo per l'aggiunta di ulteriori strati di materiali isolanti; inoltre la struttura portante potrà essere modificata solo attraverso l'uso di profili di acciaio di maggior rigidità e con un minore fattore di massività. L'aumento complessivo del peso del sipario dovrà prevedere un proporzionale aumento dei dispositivi di supporto, scorrimento e sicurezza. Tutti i particolari costruttivi dovranno essere della stessa tipologia di quelli del prototipo provato.
8. Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco del sipario di sicurezza nelle reali dimensioni di posa in opera. Si precisa a tal proposito che le valutazioni in essere dovranno basarsi su ripetibili procedure di calcolo strutturale in presenza di:
  - a) azioni meccaniche
  - b) azioni termiche applicate separatamente al sipario di sicurezza nello schema statico desumibile dalle dimensioni e dai vincoli offerti dai sistemi di supporto.

Le azioni meccaniche sono il peso proprio del sipario di sicurezza e la pressione prevista all'art. 5.2.4.1 del D.M. 19/8/1996 pari a 45 daN/mq agente sulla superficie verticale del sipario una volta dal lato scena e una volta dal lato sala.

Le azioni termiche sono indotte dalle temperature massime raggiunte dagli elementi strutturali del sipario, quando è esposto sul solo lato scena all'incendio standard (curva ISO 834). Le temperature sono quelle misurate al 60-esimo minuto della prova al forno condotta sul "campione approvato" attraverso l'applicazione di un idoneo numero di termocoppie sugli elementi strutturali. Nel caso in cui il sipario, nelle reali condizioni di posa, differisca in merito al pacco coibente o alla massività dei profili metallici, dovrà essere valutato il riscaldamento di quest'ultimi attraverso una ripetibile procedura di mappatura analitica delle temperature. Detta procedura dovrà avvalersi di idonei strumenti di calcolo e basarsi su riconosciute norme tecniche (UNI-VVF 9503, Eurocodice 3 parte 1-2, CNR 28/12/1999) nonché essere calibrata sui dati rilevati durante la prova al forno.

Il progettista che effettua le valutazioni di cui al presente punto deve risultare iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della L. 818/94.

#### 8.a) Verifica alle azioni meccaniche

In queste condizioni di carico le sollecitazioni negli elementi strutturali e nelle loro connessioni non dovranno superare quelle per essi ammissibili e le reazioni vincolari dovranno risultare compatibili con i vincoli previsti. Inoltre l'inflessione fuori del piano del sipario non dovrà superare il valore di:

$$f_{lim} = L / 200$$

dove L è la luce teorica di calcolo tra le due zone di appoggio sui lati verticali del sipario.

#### 8.b) Verifica alle azioni termiche

In queste condizioni di riscaldamento e sotto l'azione del peso proprio e delle azioni derivanti dall'eventuale dilatazione termica impedita, le sollecitazioni negli elementi strutturali e nelle loro connessioni non dovranno superare quelle limite di collasso alle temperature massime raggiunte e i vincoli dovranno garantire spostamenti e rotazioni tali da non compromettere la prestazione di tenuta rilevata in prova. Inoltre l'inflessione fuori del piano del sipario non dovrà superare il valore di:

$$f_{lim} = L / 100,$$

dove L è la luce teorica di calcolo tra le due zone di appoggio sui lati verticali del sipario.

Inoltre dovranno essere presi provvedimenti circa il possibile collasso dei cavi colleganti il sipario ai contrappesi, in modo che il distacco di questi ultimi non pregiudichi il funzionamento del sipario in posizione di chiusura.